

APPELLO ROMA
16 FEBBRAIO 1993

PRESIDENTE:	PILLA
RELATORE:	APICE
IMPUTATI:	RADICE FRACASSI

Diritti della personalità •
Onore e reputazione •
Apprezamenti e
congetture sul giornalista •
Lesione • Insussistenza •
Limiti • Fattispecie.

Non può reputarsi sussistente il delitto di diffamazione a mezzo della stampa, quando il commento l'interpretazione offerti dal giornalista evidenzino una connessione, non speciosa né pretestuata, tra il fatto censurabile ed il commento, cosicché questo può contenere anche apprezzamenti e congetture, ma senza che sia travalicato l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale, operando a tutto concedere in questa prospettiva la scriminante dell'esercizio

putativo del diritto di critica (nel caso di specie, è stata ritenuta insuscettibile di integrare la fattispecie criminosa della diffamazione l'affermazione contenuta in un articolo, secondo cui il condannato per un singolo reato di estorsione, era in effetti abitualmente dedito ad attività del medesimo genere, sussistendo fondati sospetti in tal senso).

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Radice Emilio e Fracassi Claudio venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere dei seguenti reati:

a) Radice: del delitto di cui all'art. 595 c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948 n. 47 «per avere redatto e pubblicato sul quotidiano "Paese Sera" del 6 dicembre 1986, un articolo dal titolo: "Falsi finanziari, re delle estorsioni"» con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Costantino Paradiso affermandosi tra l'altro: "Sono stati arrestati perché ingannavano il tempo dedicandosi alla pratica delle estorsioni... In altri tempi le loro attività avrebbero fatto nascere indagini mirate: i soldi rastrellati con le estorsioni dovevano forse servire al finanziamento dell'ultra destra clandestina?... Costantino Paradiso e... infatti erano ben noti per essere da sempre dei giovani di spiccate simpatie nere, gli espulsi dalla sezione MSI di via Ottaviano... I giovani estorcevano per divertimento e per riempirsi le tasche di denaro ancor più facile di quello che ricevevano in famiglia"»;

b) Fracassi: del delitto di cui agli artt. 57, 596 c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948 n. 47 «per avere omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "Paese Sera", di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo a) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Paradiso Costantino».

Con sentenza in data 14 marzo 1992, il Tribunale dichiarava il Radice colpevole del reato ascrittogli e, con attenuanti generiche equivalenti, lo condannava alla pena di lire 500.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni, liquidati in lire 5.000.000, in favore della parte civile; dichiarava altresì estinto per amnistia il reato contestato al Fracassi.

Avverso detta sentenza proponevano appello gli imputati, assumendo che le notizie riportate corrispondevano a verità e che comunque, in relazione ad alcune inesattezze, doveva ritenersi configurabile la scriminante del diritto di cronaca.

All'odierno dibattimento, celebratosi in contumacia degli imputati e alla presenza della parte civile, quest'ultima, il P.G. e la difesa concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il problema principale sottoposto a questa Corte è verificare se nella specie siano stati o meno superati i limiti propri del legittimo esercizio del diritto di cronaca e, cioè, se la *vis diffamatoria* derivante dall'attribuzione dei fatti determinati di cui al capo d'imputazione è scriminata.

Nell'articolo in questione vengono in evidenza due diversi livelli di lettura. Un primo livello è costituito da una notizia riguardante un fatto di cronaca realmente accaduto: alcuni giovani furono arrestati per avere estorto soldi in un ristorante, spacciandosi per finanzieri (era stato anche esibito un tesserino falso della Guardia di Finanza e i giovani furono trovati in possesso di una patente rubata) e minacciando gravi sanzioni, quale la chiusura del locale, per asserite violazioni fiscali. Il secondo livello di lettura riguarda ipotesi e congetture sulla personalità degli arrestati e sulle finalità del loro comportamento delittuoso: si afferma così che i tre giovani, tra cui Costantino Paradiso, sono appartenenti all'ultra destra e che hanno adottato il sistema delle facili estorsioni per finanziare il movimento politico. Nella querela, il Paradiso si duole che egli sia stato presentato come appartenente all'ultra destra e che siano stati riferiti particolari e sospetti in maniera esagerata e subdola. Il Tribunale ha ritenuto fondate le doglianze del querelante, rilevando che l'articolista, presentando il fatto come abituale e non episodico e inserendolo in un contesto programmatico e ideologico, aveva espresso sospetti e congetture gratuiti, realizzando una vera e propria « montatura offensiva ».

Questa Corte è di diverso avviso. La vicenda che dette origine all'articolo in questione (e di cui s'interessò tutta la stampa nazionale, che, in maniera variegata, sottolineò gli aspetti sconcertanti del caso) non fu una semplice bravata: di essa si occupò ovviamente il giudice penale, che condannò il Paradiso; dalla lettura delle sentenze penali si percepisce chiaramente che l'episodio — come si legge nella sentenza impugnata — « ha presentato una connotazione di forte allarme sociale, sia per l'audacia dimostrata e i mezzi adoperati, sia per alcuni risvolti violenti ». Questo il fatto certamente veritiero e tale da essere oggettivamente dotato di carica diffamatoria: le ipotesi dell'articolista, per quanto insinuanti e fantasiose, poco aggiungono alla gravità dei fatti. Invero, l'ipotesi di finalità dirette al finanziamento di un movimento politico, peraltro espressa in maniera molto dubitativa, non può considerarsi né esagerata né subdola, atteso che: a) uno dei tre giovani arrestati, Paolo Sidoni, risultava essere un noto pregiudicato e attivista della destra eversiva; b) lo stesso

Paradiso risultava denunciato (v. comunicazione della Questura di Roma: f. 59) per il reato di cui all'art. 639 c.p. per avere scritto su un muro di uno stabile in piazza Risorgimento a Roma: « Piazza Milis Mantakas - Sez. MSI Prati ».

Quanto al titolo dell'articolo (« Falsi finanziari, re delle estorsioni ») — di cui peraltro non può essere chiamato a rispondere il Radice, essendo notoriamente i titoli opera della redazione — esso non sembra contenere alcuna carica diffamatoria al di là dell'oggettività dei fatti, che, per la loro audacia e singolarità, ben si prestavano a una stigmatizzazione verbale.

Rimane l'asserzione di un sistema di vita dedicato alle estorsioni (« ingannavano il tempo dedicandosi alla pratica delle estorsioni »; « estorcevano per divertimento e per riempirsi le tasche di denaro ancor più facile di quello che ricevevano in famiglia »). Orbene, se è vero che non risulta accertata una reiterazione di fatti estorsivi addebitabili al Paradiso e che quindi al riguardo appare una distorsione della verità, nondimeno si ritiene di poter affermare che l'inesattezza, piuttosto che a una montatura offensiva e subdola, sia riconducibile all'esercizio del diritto di critica. Invero, l'interesse all'informazione non è appagato solo attraverso il resoconto dei fatti verificatisi, ma richiede, per il corretto confronto delle idee e per un più sostanziale progresso democratico, che dei fatti censurabili si offra un commento e un'interpretazione. Il discrimine tra il legittimo esercizio di critica e l'illecito penale va ravvisato nella connessione, non speciosa e pretestuosa, tra il fatto censurabile e il commento, che può contenere apprezzamenti e congettura, ma non deve travalicare l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale. In tale ottica, può affermarsi che non ogni affermazione non vera o non del tutto esatta integra il delitto di diffamazione, ma soltanto quella affermazione non vera o non del tutto esatta, che sia lesiva della reputazione e che fuoriesca dall'ambito ricostruttivo del fatto vero.

Valutando globalmente l'articolo che ha originato la querela alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che le congetture esposte dal Radice non siano meramente gratuite e non rivelino la volontà di costruire una montatura offensiva a carico del Paradiso. Questi, infatti, era già noto alla Polizia per fatti che lo connotavano come simpatizzante di destra, era stato complice in un grave episodio di estorsione di un noto estremista di destra, si era avvalso, ai fini della consumazione del delitto, di modalità (tesserino falso, concertata opera simulatoria, ecc.) che legittimavano il sospetto di un'organizzazione collaudata: tutto ciò poteva indurre — anche in considerazione del fatto che episodi analoghi, sembra, si fossero già verificati a carico di altri commercianti della zona — a pensare che i tre arrestati fossero dediti a una abituale pratica estorsiva. Ma, essendo stato espresso tale sospetto con correttezza e continenza, l'errore e l'inesattezza possono essere ricondotti alla scriminante, sia pure nell'accezione putativa, del diritto di critica.

Pertanto, si assolvono i due imputati perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M. — V. gli artt. 523 c.p.p. 1930 e 241 disp. trans. c.p.p. 1988 — in riforma della sentenza 14 marzo 1992 del Tribunale di Roma, appellata da Radice Emilio e da Fracassi Claudio, assolve gli stessi dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte perché il fatto non costituisce reato.

APPELLO ROMA

18 MARZO 1993

PRESIDENTE: APICE

IMPUTATO: BOCCA

**Diritti della personalità •
Lesione dell'onore e della
reputazione • Esclusione •
Esercizio del diritto di
cronaca • Sussistenza •
Fattispecie.**

Non integrano il delitto di diffamazione a mezzo stampa le valutazioni del giornalista su una vicenda di rilevante interesse politico-sociale, espresse in termini sereni e corretti e nell'am-

bito ragionevole di riferibilità a fatti controversi, dei quali venga offerta una motivata ipotesi ricostruttiva, avuto riguardo altresì alla stessa immagine morale che il soggetto ha contribuito a creare di sé nei confronti della collettività.

FATTO E DIRITTO. — Bocca Giorgio veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere del reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948 n. 47 per aver redatto e pubblicato su « Il Venerdì di Repubblica » in data 6 gennaio 1989 un articolo dal titolo « Un avventuriero piccolo piccolo » che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Franco Freda affermando tra l'altro: « Giovanni Ventura, Guido Giannettini e Franco Freda nonostante tutti i depistaggi, che lo Stato per alcuni suoi alti funzionari compie per addossare tutta la colpa della strage agli anarchici vengono traditi dal loro diletterismo, vanno di persona a comperare le borse usate per deporre le bombe e i timer per regolarne l'esplosione, e vanno a Padova, una città dove sono conosciuti... Con questi tre mitomani autolesionisti che per togliersi il gusto di entrare comunque nella grande storia... ».

Con sentenza in data 14 gennaio 1991, il Tribunale dichiarava il Bocca colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti, lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione (pena sospesa e non menzione), oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidare in separata sede.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato, chiedendo di essere assolto, in quanto le frasi offensive della reputazione del querelante Franco Freda costituivano esercizio del diritto di cronaca e di critica.

In esito all'odierno dibattimento, celebratosi in contumacia dell'imputato, il P.G., la parte civile e la difesa concludevano come in atti.

Ad avviso della Corte, il motivo di gravame merita accoglimento.

La tesi accusatoria, prospettata nella querela e condivisa dai giudici di primo grado, poggia sulla considerazione che nell'articolo i tre personaggi citati (Ventura, Freda e Giannettini: imputati nel processo per la

strage di piazza Fontana e definitivamente assolti) vengono indicati come gli autori della strage, senza che nemmeno si faccia riferimento all'avvenuta assoluzione, se non in una didascalia che accompagnava l'articolo e riguardava una foto del Ventura.

Sembra opportuno premettere alcune considerazioni generali sul tema sottoposto, che investe il rapporto tra l'esigenza di tutela dell'onore e della reputazione, da un lato, e, dall'altro, la necessità di garantire il diritto alla libera espressione e divulgazione del proprio pensiero. È noto che vengono qui a confronto due valori di rango costituzionale: il diritto all'integrità morale della persona (art. 2 Cost.) e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art. 21 Cost.): il primo riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili dell'uomo, il secondo fondamento e cardine dello Stato democratico, riconducibile alla categoria dei diritti pubblici soggettivi. In caso di conflitto tra i due valori, si rende necessario stabilire entro quali limiti l'uno debba prevalere sull'altro, attribuendosi rilevanza, nel bilanciamento degli interessi in gioco, alle concrete modalità di esercizio del diritto e alla concreta fattispecie, in quanto non sarebbe possibile — proprio per la natura stessa del conflitto — individuare un criterio astratto fondato esclusivamente sulla gerarchia dei valori.

Un'ulteriore precisazione è necessaria. È evidente che potrà pretendere di veder riconosciuto il proprio onore e la propria reputazione solo chi, essendo assunto a un certo grado di notorietà proprio con riguardo al suo agire, non si sia comportato in modo tale da incrinare la propria immagine morale nei confronti della collettività (cfr. App. Milano 24 novembre 1989, in *Dir inf.* 1990, 487), altrimenti si perverrebbe all'assurdo di dover imporre il travisamento della verità per tutelare a ogni costo il diritto all'onore.

Un'ultima precisazione riguarda la portata della notizia. Quando l'informazione riguarda un fenomeno di vasta portata e di rilevanza generale, nel quale la singola persona è coinvolta, il conflitto cessa di riguardare solo i contrapposti diritti individuali dell'onorabilità dell'uno e della libertà di manifestazione del pensiero dell'altro, e si sposta evidentemente su un diverso terreno, in cui entra in gioco l'interesse generale della collettività a che l'informazione e il dibattito su questioni di rilevanza pubblica abbiano il massimo possibile di diffusione: in altri termini, lo stesso sistema di valori espresso dalla Costituzione comporta, in alcuni casi, l'impossibilità di spingere la tutela dell'interesse del singolo sino al punto in cui ne risulti compromesso un primario interesse di carattere generale (cfr. App. Milano cit.).

Sulla base delle considerazioni che precedono la giurisprudenza ha elaborato alcuni principi sostanzialmente consolidati, secondo cui la divulgazione a mezzo della stampa di notizie lesive dell'altrui onore è stata ritenuta lecita quando si tratti di informazioni vere (anche solo putativamente, purché l'autore abbia recepito la notizia attraverso un'indagine seria e diligente), che rispondano a un rilevante interesse della collettività, e che siano esposte in forma civile e non eccedente rispetto alle necessità informative (cfr. Cass. 11 gennaio 1978, n. 90; Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259; Cass. 13 marzo 1985 n. 1968).

In questo quadro e facendo applicazione dei principi sopra ricordati, la Corte ritiene che l'articolo di cui all'imputazione non possa essere letto in chiave denigratoria e non appaia obiettivamente dotato di una

carica offensiva di Franco Freda, considerata l'immagine di tale personaggio quale emerge dalle attività dallo stesso compiute e dalle sentenze che lo riguardano. In sostanza, cioè, le frasi usate dal Bocca, anche le più incisive e colorite, sono tutte palesemente inidonee a integrare un'illecita lesione dell'onore del querelante, in quanto sono, a volte, la rappresentazione narrativa del personaggio pubblico Franco Freda e, altre volte, la formulazione, correttamente esposta, di un'ipotesi soggettiva (sia pure discutibile, ma rientrando nei limiti di una legittima manifestazione di opinione) circa gli autori della strage di piazza Fontana.

E infatti, atteso l'interesse sociale alla notizia (interesse mai sopitosi nell'opinione pubblica, trattandosi di fatti riguardanti il più eclatante caso giudiziario-politico della Repubblica) e attesa la veridicità della notizia-base dell'articolo (arresto di Giovanni Ventura, definito un « avventuriero piccolo piccolo »), non resta che da esaminare l'articolo sotto i due profili che riguardano rispettivamente: a) l'attribuzione a Franco Freda — e ad altri — della responsabilità della strage di piazza Fontana; b) l'adeguatezza delle espressioni utilizzate.

Sotto il primo profilo, è indubbio che nell'articolo si adombra la responsabilità di Franco Freda e del gruppo politico di cui faceva parte (un gruppo che propugnava un progetto politico di superamento delle barriere ideologiche destra-sinistra e che Freda si duole di veder definito rozzamente dai suoi avversari come « nazimaoismo »: v. sentenza 23 febbraio 1979 della Corte di Assise di Catanzaro) nella strage di piazza Fontana. Trattasi, però, di un'opinione soggettiva espressa in maniera civile e serena, originata dall'intento di spiegarsi — sul piano psicologico oltre che politico — le motivazioni di certi comportamenti. In più, l'opinione formulata non è sganciata dagli avvenimenti reali sì da rivelare una volontà di costruire una montatura gratuita e offensiva. Al contrario, il riferimento ai fatti e agli indizi che furono oggetto di divergenti valutazioni da parte dei vari giudici che si occuparono della vicenda indica l'intenzione dell'articolaista di voler restare nell'ambito ragionevole di riferibilità a fatti controversi, dei quali si offre una legittima ipotesi ricostruttiva: in tal modo va inteso il discorso sulle borse usate per depositare le bombe (borse che si assumono acquistate dal Freda e che, nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro, costituiscono la principale prova di responsabilità); così del pari va inteso il riferimento del timer (Freda ammise che acquistava timer per conto di certo capitano Hamid dei servizi segreti arabi: v. sentenza Corte di Assise di Appello di Bari); e così infine il riferimento alle attività terroristiche in genere del trio Freda - Ventura - Giannettini (v. citata sentenza Corte di Assise di Catanzaro circa il crescendo di programmi sovversivi tra Freda, Ventura e Giannettini con previsione anche di eventi mortali).

Ne è fondata la doglianza del querelante della mancata precisazione da parte di Bocca che, per quella strage, egli fu assolto. Basti pensare che il caso Freda-Ventura — entrato nella Storia come primo caso conclamato di collusione tra Servizi Segreti e terrorismo — è un caso a tutti noto, talché appariva del tutto superfluo indicare le singole tappe dell'intera vicenda, conclusasi con l'assoluzione di Freda e di Ventura per insufficienza di prove (e del resto un richiamo alla sentenza assolutoria, sia pure con riferimento a Ventura, è contenuto nella didascalia che accompagna la foto del Ventura pubblicata nel riquadro a latere del pezzo).

Infine, quanto alla adeguatezza delle espressioni usate, si osserva che i

processi e le indagini che li hanno riguardati hanno acclarato che Freda, Ventura e Giannettini facevano parte di un'organizzazione politica che non disdegnava l'atto terroristico come strumento di lotta. Di qui le sferzate ironiche del Bocca, che stigmatizza la pretesa dei tre «dilettanti» di entrare nella grande Storia: espressioni più che giustificate dalle personalità sconcertanti dei tre, che — nell'immaginario collettivo formatosi negli ultimi due decenni — sono emerse, al di là dispecifiche responsabilità penali, come quelle di mitomani politici, in balia di confuse utopie e di incontrollati istinti distruttivi.

In conclusione: valutando globalmente l'articolo che ha originato la querela, si ritiene che le valutazioni espresse costituiscano argomenti ricostruttivi riconducibili a un'ipotesi soggettiva perfettamente legittima in quanto estrinsecazione ed esercizio del diritto di critica. Pertanto, il Bocca va assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M. — V. l'art. 605 c.p.p. — in riforma della sentenza 14 gennaio 1991 del Tribunale di Roma, appellata da Giorgio Bocca, assolve lo stesso dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Le due sentenze della Corte di appello di Roma, che qui si pubblicano (dovute al medesimo estensore), pervengono all'assoluzione degli imputati (così riformando le decisioni di primo grado), alla stregua di argomentazioni che costituiscono condivisibili specificazioni di principi ormai ampiamente accreditati nell'elaborazione giurisprudenziale.

Deve segnalarsi, in particolare, lo sforzo del Collegio giudicante di individuare l'ambito entro cui l'opera di commento o critica, propria dell'attività giornalistica, possa considerarsi lecita, in quanto argomentata — in maniera serena e corretta — muovendo da fatti storicamente accertati, riferiti alla complessiva «immagine sociale» di coloro a cui gli apprezzamenti o commenti sono rivolti.

In altri termini, secondo quanto del resto espressamente precisa la Corte d'appello, richiamandosi ad un meditato precedente conforme (citato pure in motivazione: App. Milano 24 novembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 487 ss., 496), la persona può far valere il proprio diritto all'onore ed alla reputazione nei limiti in cui essa stessa non si sia comportata in modo tale da incrinare la propria immagine nei confronti della collettività.

Ciò, ovviamente, non equivale a dire che colui, il quale abbia offuscato la sua immagine sociale veda senz'altro negato qualsiasi spazio alla protezione del proprio onore e della propria reputazione, bensì soltanto che egli non potrà dolersi di apprezzamenti e commenti circoscritti ad un ambito di ragionevole riferibilità ai comportamenti da lui in effetti tenuti.

C.S.